

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 05/11/2015 al n. 146948, con la quale il Sig. Galletta Vincenzo Mario, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 03/05/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 113246 del 16/10/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale che il Sig. Galletta Vincenzo Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 04/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27563 dell'8/11/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 124447 del 09/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DDG n. 3587 del 24/04/2007 con il quale il predetto dipendente, proveniente dalla soppressa Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento turistico di Messina, è transitato con effetto costitutivo del rapporto, nel ruolo della Regione Siciliana con decorrenza 01/05/2007;
- VISTO il DDS n. 620 del 16/02/2016 con il quale al Sig. Galletta Vincenzo Mario sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 3, mesi 7 e giorni 5;
- VISTO il DDS n. 3112 del 09/06/2017 con il quale al Sig. Galletta Vincenzo Mario sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, comprensivi del servizio militare, anni 20, mesi 9 e giorni 27;
- VISTO l'estratto di deliberazione n. 448 del 31/12/2001, del Commissario straordinario dell'ex AAPIT di Messina con il quale il Sig. Galletta Vincenzo Mario, ai sensi e per gli effetti della DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Galletta Vincenzo Mario alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 63 mesi 11 e giorni 10 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/05/2007 al 31/12/2017	10	7	29
Servizio ricongiunto (DDS n. 620 del 16/02/2016)	3	7	5
Servizio ricongiunto (DDS n. 3112 del 09/06/2017)	20	9	27
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	1	1

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. GALLETTA VINCENZO MARIO, nato a Messina il 20/01/1954, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li - 6 DIC 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammarco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

